

REGOLAMENTO (CE) N. 2489/94 DELLA COMMISSIONE**del 14 ottobre 1994****recante modifica e rettifica dei regolamenti (CEE) n. 1912/92 e (CEE) n. 254/92, recanti modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni bovine per le isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92, occorre stabilire, per il settore delle carni bovine e per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, i quantitativi dei bilanci di approvvigionamento specifico delle isole Canarie, sia in carni bovine e in animali maschi da ingrasso, sia in riproduttori di razza pura;

considerando che i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento per tali prodotti sono stati fissati dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 1912/92 ⁽³⁾ e (CEE) n. 2254/92 ⁽⁴⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1619/94 ⁽⁵⁾;

considerando che, in attesa delle conclusioni che saranno dedotte dall'esame delle informazioni complementari fornite dalle autorità competenti e al fine di garantire la continuità del regime di approvvigionamento specifico, è opportuno fissare il bilancio di cui all'articolo 2 del regolamento

lamenteo (CEE) n. 1601/92 per un periodo di soli due mesi sulla base dei quantitativi stabiliti per la campagna 1993/1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1912/92 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2254/92 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
3. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 1912/92 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1994.

*Per la Commissione***René STEICHEN***Membro della Commissione*⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.⁽³⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 31.⁽⁴⁾ GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 34.⁽⁵⁾ GU n. L 170 del 5. 7. 1994, pag. 16.